

	<h1>COMUNE DI RIOLA SARDO</h1> <h2>Provincia di Oristano</h2> <p>09070 Riola Sardo - Via Umberto I n. 16 - tel. 0783410219 fax 0783411176 protocollo@pec.comune.riolasardo.or.it http://www.comune.riolasardo.or.it/</p>
---	--

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 31 del 23-10-2018	Oggetto: Revisione dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione del fabbisogno del personale - triennio 2018/2020.
-------------------------------------	---

L'anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di ottobre con inizio alle ore 12:30, nell'Ufficio del Sindaco sito nel Municipio di Riola Sardo in via Umberto I n. 16, convocata telefonicamente, si è riunita la Giunta Comunale, composta dai signori:

Saba Mauro Salvatore	Sindaco	Presente
Erdas Irene	Assessore	Presente
Sanna Lucia	Assessore	Presente
Medde Efsio	Assessore	Presente
Corona Cristian	Assessore	Presente

Presenti n. 5 , assenti n. 0.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Luigi Mele.

Presiede la seduta il Sindaco Saba Mauro Salvatore il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in discussione l'argomento in oggetto.

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 39 della L 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- a norma dell'art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge,

adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 449/1997 e s.m.i.;

RICHIAMATO altresì l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

VISTO l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;

CONSIDERATO che con il Decreto 08/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.173 del 27.07.2018;

RILEVATO che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n.183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall'1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

CONSIDERATO pertanto che risulta necessario, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della dotazione organica e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

VISTA la vigente dotazione organica del personale a tempo indeterminato, approvata con deliberazione G.C. n.55 del 31.05.2017, considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in soprannumero o eccedenza ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

CONSIDERATI, inoltre, i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente, approvati con propria Deliberazione n. 24 del 03/10/2018;

VISTA l'attuale dotazione organica dell'Ente, approvata con propria deliberazione n. 55 del 31.05.2017, che prevede n. 13 unità di personale, di cui n. 0 posti vacanti (alla data di adozione dell'atto);

DATO ATTO che in data 30 novembre 2017 si è verificata la cessazione dal servizio di n.1 dipendente cat. D1;

RILEVATO che la Dotazione Organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 557 quater, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., è pari a €.574.203,55;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 07.05.2017 avente ad oggetto "documento unico di programmazione e bilancio di previsione per il triennio 2018 / 2020 - approvazione";

DELIBERA DI GIUNTA n.31 del 23-10-2018 COMUNE DI RIOLA SARDO

RICHIAMATO l'art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha previsto che dal 2016 tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale, che fanno riferimento al patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanzia pubblica del "pareggio di bilancio"; restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 562, della L. n.296/2006 e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno; VISTO l'art.3 comma 5 del D.L. 24 giugno 2014 n.90 che prevede:

"5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilita' interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; e' altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facolta' assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo".

VISTO il seguente art. 1 comma 228 della Legge 28 dicembre 2015 n.208:

"228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facolta' assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilita' interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente e' innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale e' innalzata al 100 per cento. Fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo e' innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilita' del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le

DELIBERA DI GIUNTA n.31 del 23-10-2018 COMUNE DI RIOLA SARDO

percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018";

VISTA la deliberazione della Corte dei conti – Sezione Autonomie n.25/SEZAUT/2017/QMIG in data 14 novembre 2017 ha emanato i seguenti principi di diritto:

“a) la determinazione della capacità assunzionale costituisce il contenuto legale tipico della facoltà di procedere ad assunzioni, potenzialmente correlata alle cessazioni dal servizio, costitutiva di uno spazio finanziario di spesa nei limiti dei vincoli di finanza pubblica;

b) la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della utilizzazione va determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell'anno in cui si procede all'assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali;

c) i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti razione temporis dell'epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini”.

CONSIDERATO che nel triennio 2016/2018 si è verificata solo la cessazione dal servizio di n.1 dipendente cat. D1 ed è possibile prevedere, con riferimento al triennio 2018/2019/2020, che non si verificheranno cessazioni di personale.

CONSIDERATA la necessità di prevedere per il triennio 2018-2019-2020, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, l'assunzione di n.1 dipendente cat. D1 part time a n. 28 ore settimanali;

RITENUTO altresì di prevedere che il Comune possa, ove se ne ravvisi la necessità, procedere anche ad eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

VERIFICATI, inoltre, i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l'Ente:

- rispetta il vincolo del contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii.;

- ha approvato il Piano triennale di azioni positive 2018/2020, in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D. Lgs. n. 198/2006) con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della G.C. n. 7 del 12/02/2018;

- rispetta i rapporti medi dipendenti-popolazione per il triennio 2017-2019 determinato con Decreto del Ministero dell'Interno in data 10 aprile 2017;

RICHIAMATA la deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti Sezione Autonomie con la quale è chiarito che a decorrere dall'anno 2014 il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico e dato atto che la spesa media del triennio 2011/2013 ammonta a € 574.203,55;

CONSIDERATO altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

DATO ATTO che la dotazione organica dell'Ente non è tenuta al collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla Legge 12/03/1999, n. 68 in quanto ha un numero di dipendenti inferiore a 15;

RIBADITO il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

RITENUTO di provvedere ad approvare il programma triennale del fabbisogno di personale 2018/ 2020, la dotazione organica e il piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente, nell'ambito dell'esercizio della competenza giuntale in materia, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi e compatibilmente con le disponibilità finanziarie del bilancio annuale;

VISTA l'attuale dotazione organica dell'Ente, di cui all'All. 1, parte integrante e sostanziale della presente, composta di n. 12 unità di personale;

VISTO il programma triennale del fabbisogno di personale 2018/2020, All. 2, parte integrante e sostanziale della presente;

VISTO il piano occupazionale relativo al triennio 2018/2020, di cui all'All. 3, parte integrante e sostanziale della presente;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATO altresì il C.C.N.L. vigente per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali;

VISTI:

- il T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i.;

- la normativa vigente;

ACQUISITI sulla proposta il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere favorevole di regolarità contabile, resi dalla Responsabile del Servizio Amministrativo e dal Responsabile del Servizio Finanziario ex artt. 49 e 147 bis TUEL;

VISTO il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, pervenuto presso l'Ente in data 15.10.2018 al prot. 5528 e allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante, All. 4;

CON votazione unanime resa nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente;

2) di prendere atto che a seguito della revisione della dotazione organica, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;

3) di confermare, a seguito di quanto indicato al precedente punto 2), l'allegata dotazione organica intesa come numero dei dipendenti in servizio alla data odierna, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, all. 1;

4) di approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018/2020, allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante, all. 2, ed il piano occupazionale 2018/2020 allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante, all. 3, nel quale viene prevista, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile in premessa esplicitati, per l'anno 2019, l'assunzione a tempo indeterminato parziale a n.28 ore di n. 1 istruttore direttivo contabile Cat. D, da effettuarsi secondo le procedure ordinarie di reclutamento previste dalle norme di legge vigenti in materia;

- 5) di prevedere che il Comune possa, ove se ne ravvisi la necessità, procedere anche ad eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;
- 6) di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", come introdotti dalla Legge di Stabilità 2016, nonché i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 quater, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale;
- 7) di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento i documenti di programmazione approvati con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutamenti del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;
- 8) di incaricare il Responsabile del Servizio Amministrativo della trasmissione della presente deliberazione all'Organo di Revisione e alle OO.SS. e alla R.S.U. ai sensi dell'art. 4 del C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018;
- 9) di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- 10) di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
- 11) di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime resa nei modi e nelle forme di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, data la necessità di avviare con urgenza le procedure per l'assunzione

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Saba Mauro Salvatore

Il Segretario Comunale
Mele Luigi

PUBBLICAZIONE

Attesto che la deliberazione in oggetto è pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio informatico sul sito istituzionale <http://www.comune.riolasardo.or.it/>.
Riola Sardo, 24-10-2018

L'impiegato incaricato